

COMUNE DI BORGO CHIESE

(Provincia di Trento)

Regolamento di pulizia dei camini

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 3 maggio 2017

S O M M A R I O

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

Art. 3 - Obblighi dei soggetti tenuti alla pulizia dell'impianto

Art. 4 - Obblighi e responsabilità degli spazzacamini

Art. 5 - Pulizia dei camini a servizio degli impianti alimentati a combustibile liquido

Art. 6 - Controllo e vigilanza

Allegato A - fac simile registro di pulizia camini

Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio Antincendi) e del Decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg..
2. La finalità di questo regolamento è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori di calore alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in immobili destinati ad altre attività.

Art. 2
Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti (altrimenti detti canne fumarie, camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido è obbligatoria su tutto il territorio comunale e garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente e alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Art. 3
Obblighi dei soggetti tenuti alla pulizia dell'impianto

1. Il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo sono i soggetti tenuti alla pulizia e controllo dell'impianto. Possono provvedervi a mezzo di ditta specializzata o anche direttamente e devono garantire la corretta pulizia e manutenzione, la perfetta funzionalità ed efficienza dei condotti a servizio dei generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.

2. Il soggetto tenuto alla pulizia ai sensi del precedente comma 1 annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia e l'esecutore in apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato A). Per ciascuna canna fumaria deve essere conservato un registro. Se la canna fumaria non è "in esercizio", cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato, tale circostanza va annotata nel relativo registro con l'indicazione della data di inattività e della motivazione; nel caso in cui la canna fumaria venga messa in funzione, tale condizione deve essere annotata nel registro.
3. In alternativa all'annotazione nel registro, il soggetto tenuto alla pulizia può allegare allo stesso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia e/o controllo da parte di ditta specializzata in possesso del permesso speciale del Sindaco.
4. I comproprietari, affittuari, amministratori dell'immobile o chi vi abbia comunque titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento.
5. E' dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento dei lavori di pulitura dei camini, siano chiuse completamente e in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati.
6. Rientra nei doveri del soggetto tenuto alla pulizia segnalare al Comune qualsiasi situazione di scarsa funzionalità della canna fumaria e/o di possibile pericolo di incendio riscontrata durante le operazioni effettuate.

Art. 4

Obblighi e responsabilità degli spazzacamini

1. La ditta che intende eseguire la pulizia dei camini nell'ambito del territorio comunale deve presentare allo scopo apposita domanda al Comune, redatta sulla base del modello predisposto dall'ente, corredata del certificato di iscrizione al registro delle imprese artigiane a comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di spazzacamino.
2. Il Sindaco rilascia alla ditta il permesso speciale previsto dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24; il permesso ha la validità di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio e può essere rinnovato alla scadenza su presentazione di specifica richiesta scritta.
3. L'elenco aggiornato degli spazzacamini ai quali è stato rilasciato il permesso di cui al precedente comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in modo da poter essere consultato in qualsiasi momento dalla cittadinanza.
4. La ditta deve eseguire la pulizia a regola d'arte, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità; è responsabile, nei confronti del proprietario dell'abitazione o del suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, dei danni arrecati dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti, trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.

5. La ditta, nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, deve mantenere un comportamento corretto, evitando il più possibile di sporcare i locali ove tali operazioni hanno luogo.
6. L'accesso al tetto deve avvenire con l'uso di tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle norme antinfortunistiche in vigore per la tutela dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
7. La ditta ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dell'intervento di pulizia e in modo particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale che possono concretizzare un pericolo di incendio.
8. Il Sindaco può revocare il permesso speciale di cui al precedente comma 2 rilasciato allo spazzacamino allorché rileva che costui non esegue le prestazioni in modo conforme alla normativa vigente, omette di segnalare quanto previsto dal comma 7, dà luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari dell'abitazione o dei loro delegati che la occupano a qualsiasi titolo, si rende colpevole dell'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o di più gravi mancanze.

Art. 5

Pulizia dei camini a servizio degli impianti alimentati a combustibile liquido

1. Per quanto riguarda la pulizia delle canne fumarie a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido, essa deve essere eseguita a seconda della necessità dettata dalla frequenza d'uso, dalle norme in materia di sicurezza degli impianti stessi e dalle prescrizioni date dal costruttore, in modo da garantirne lo stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in ogni caso, almeno con cadenza biennale.
2. Le modalità di svolgimento della pulizia dei camini a servizio di detti impianti termici sono le stesse previste dal presente regolamento per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido.

Art. 6

Controllo e vigilanza

1. Il Sindaco può attivare verifiche, secondo le modalità che riterrà più opportune, circa il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione dei condotti di generatori alimentati con combustibile solido; per tali interventi di controllo, il Sindaco si avvale di tecnici appositamente incaricati o dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario, eventuali interventi verranno fatti eseguire d'ufficio, con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, sono tenuti a segnalare l'evento al Sindaco.